

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019: COSA CAMBIA?

Sono quasi decorsi sei mesi dall'avvio del nuovo obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, e quindi sta per scadere il periodo di moratoria delle sanzioni nell'ipotesi di invio tardivo delle fatture. Dal **1° luglio 2019** (per i contribuenti trimestrali) e dal **1° ottobre 2019** (per i contribuenti mensili) non saranno ammessi ritardi nell'emissione delle fatture.

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo della corretta tempistica per non incorrere in sanzioni:

FATTURE ELETTRONICHE			
<i>Tipologia di fatture</i>	Data operazione	Data documento	Data di invio
Fattura immediata	corrisponde alla data di cessione di beni, di ultimazione della prestazione di servizi o eventualmente di incasso di denaro	corrisponde alla data dell'operazione	corrisponde alla data in cui viene inviata la fattura allo SDI (la fattura va inviata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)
<i>esempio</i>	<i>3 luglio</i>	<i>3 luglio</i>	<i>Termine ultimo di invio entro il 15 luglio</i>
Fattura differita	cessione di beni o prestazione di servizi documentata da DDT o da documento commerciale emessi nel corso del mese	corrisponde alla data dell'ultimo DDT o documento commerciale emesso	entro il termine ultimo del 15 del mese successivo alla data di operazione
<i>esempio</i>	<i>DDT emessi il 04/07, 15/07 e il 27/07</i>	<i>27 luglio</i>	<i>Termine ultimo di invio entro il 15 di agosto</i>

Per coloro che sono autorizzati ad emettere le fatture immediate e/o differite in forma **cartacea** devono evidenziare nella fattura le due date: **una relativa alla data dell'operazione e una relativa alla data dell'emissione del documento**, di seguito lo schema riepilogativo:

FATTURE CARTACEE		
<i>Tipologia di fatture</i>	Data operazione	Data documento
Fattura Immediata	corrisponde alla data di cessione di beni, di ultimazione della prestazione di servizi o eventualmente di incasso di denaro <u>DA RIPORTARE NEL CORPO FATTURA</u>	Data compresa tra la data dell'operazione e la data ultima di emissione (entro 12 gg dalla data di effettuazione dell'operazione)
<i>esempio</i>	<i>3 luglio</i>	<i>Data compresa tra il 3 luglio e il 15 luglio</i>
Fattura Differita	cessione di beni o prestazione di servizi documentata da DDT o da documento commerciale emessi nel corso del mese <u>DA RIPORTARE NEL CORPO FATTURA</u>	Data compresa tra la data dell'operazione e la data ultima di emissione (entro il giorno 15 del mese successivo all'operazione)
<i>esempio</i>	<i>DDT emessi il 04/07, 15/07 e il 27/07</i>	<i>Data compresa tra il 27 luglio e il 15 agosto</i>

La tardiva emissione della fattura viene punita con la sanzione ordinaria applicata nella misura che va da 250 a 2.000 euro se il documento è privo di imposta Iva, altrimenti la sanzione va dal 90 al 180% dell'Iva esposta in fattura, in ogni caso è possibile il ravvedimento operoso.